

COMUNE DI DAIRAGO	C.C.	Num 26	Data 03/07/2012
-------------------	------	-----------	--------------------

Oggetto:

***APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU"***

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione - Seduta Pubblica

L'anno **duemiladodici** addì **tre** del mese di **luglio** alle ore **21.00**, nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:			Presenti	Assenti
1	Paganini Pier Angelo	Sindaco	X	
2	Tosetti Antonello	Consigliere	X	
3	Calcaterra Sergio	Consigliere	X	
4	Oliva Matteo	Consigliere	X	
5	Folloni Angelo Danilo	Consigliere	X	
6	Calloni Maria Bianca	Consigliere	X	
7	Verrini Laura	Consigliere	X	
8	Olgiati Pierluigi	Consigliere	X	
9	Castaldo Margherita	Consigliere	X	
10	Rolfi Paola	Consigliere	X	
11	Bottini Paolo	Consigliere	X	
12	Dal Cin Federico	Consigliere	X	
13	Mocchetti Paolo	Consigliere		X

Presente l'Assessore Esterno – sig. Roberto Tosetti

Partecipa alla seduta la sig.ra Ferrero Giuseppina, Segretario Comunale.
Il Sig. Paganini Pier Angelo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri per abbandono dell'Aula del Consigliere di Minoranza sig. Dal Cin Federico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco-Presidente illustra il presente punto n. 4 in odg dando lettura della tabella delle aliquote, così come specificata nella proposta di delibera.

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del 07.06.2012 di proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011).

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011).

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione sino allo 0,1 per cento (art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011).

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.214/2011, come introdotto dal D.L. 24.01.2012 n. 1, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011); se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che testualmente recita:

"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che testualmente recita: *"Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere, ai sensi del medesimo art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che testualmente recita: *"I comuni*

possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 172.1 lett. e) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

RITENUTO opportuno, ai fini di garantire gli equilibri di bilancio ed il mantenimento dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, di avvalersi della possibilità di modificare l'aliquota di base dallo 0,76% allo 0,97% ;

VISTO l'art. 29, comma 16-quinquies del D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito in legge 24.02.2012 n. 14;

DATO ATTO che la proposta è stata presentata alla Commissione Consiliare Affari generali e Servizi alla persona;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267 per la regolarità tecnica e contabile;

Chiede la parola il Consigliere di Minoranza, sig.ra Rolfi Paola, la quale esprime verbalmente l'astensione del proprio Gruppo per analogia ai motivi precedenti di cui al punto n. 3 in odg.

Presenti e Votanti n. 11 consiglieri.

N. 2 astenuti (Rolfi Paola e Bottini Paolo), n. 9 favorevoli, n. // contrari.

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

- ALIQUOTA DI BASE 0,97 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;

4) di stabilire, per l'annualità 2012, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura di € 200,00;

5) di stabilire che, per l'anno 2012, detta detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze venga elevata ad € 250,00 nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietari, con un reddito familiare ISEE non superiore ai limiti annualmente definiti, e nel cui nucleo siano residenti anagraficamente e dimorino abitualmente portatori di handicap con attestato di invalidità permanente del 100%. Per l'applicazione di detta maggiorazione si rimanda a quanto previsto nell'art. 8 del regolamento di applicazione dell'IMU approvato dal Consiglio Comunale in data odierna;

6) di stabilire l'assimilazione all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, a :
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locale;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito Regolamento;

8) di dare atto che dall'ipotesi di schema di bilancio sottoposto all'esame della Giunta Comunale risulta che il gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

9) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e Votanti n. 11 consiglieri.

N. 2 astenuti (Rolfi Paola e Bottini Paolo), n. 9 favorevoli, n. // contrari.

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Paganini Pier Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Ferrero Giuseppina

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ferrero Giuseppina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno
per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì

IL MESSO COMUNALE
Fto Daniela Napoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all'art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Ferrero Giuseppina